



## **Titolo**

Dichiarazioni lesive – divieto – art. 23 CGS - reato di diffamazione – non è totalmente assimilabile - valenza più intensa nell'ordinamento sportivo - diritto di critica – canoni della continenza e correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti – rispetto – necessità

## **Descrizione**

Il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del CGS non è assimilabile, *sic et simpliciter*, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell'ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell'ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (CFA, SS.UU., n. 14/2021-2022), anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l'immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell'ambito di questi, con gli organi di informazione (SS.UU., n. 10/2021-2022; SS.UU., n. 14/2021-2022; SS.UU., n. 41/2021-2022; Sez. I, n. 62/2021-2022; Sez. I, n. 87/2021-2022; Sez. I, n. 82/2022-2023; SS.UU., n. 88/2022-2023). Costituisce comunque presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sezione III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (CFA, SS.UU., n. 18/2021-2022; Sez. I, n. 62/2021-2022; Sez. I, n.70/2021-2022; Sez. I, n. 23/2022-2023; Sez. I, n. 81/2022-2023)

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 111/CFA/2023-2024/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

De Zotti

## **Riferimenti normativi**

art. 23, comma 1, CGS; art. 595 CP

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0111 CFA del 30 aprile 2024 (PFI/Sig. Pierangelo Maugliani - A.S.D. Vicovaro)**